

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, dirigenti – *OMISSIS* - - *OMISSIS* -, che percepiscono (o, nel caso di – *OMISSIS* -, hanno percepito) le retribuzioni individuali di anzianità, elemento del trattamento fondamentale variabile in relazione al momento dell’assunzione, sul presupposto che tale voce retributiva non sarebbe stata calcolata correttamente dall’Amministrazione – e, comunque, non essendo a conoscenza dei criteri e dei meccanismi applicati dal datore di lavoro per il calcolo della suddetta R.I.A., variabile per ogni dirigente – hanno avanzato istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 chiedendo di conoscere i criteri e i meccanismi per il calcolo della R.I.A. o i documenti contenenti tali criteri e, in ogni caso, i documenti relativi al percorso di carriera (schede di inquadramento redatte in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo) e le schede di valutazione per il calcolo della R.I.A.

2. – *OMISSIS* - non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 21 aprile 2021 la causa è trattenuta in decisione.

4. È noto che presupposto indefettibile del diritto di accesso è la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (cfr. art. 22 della l. n. 241/1990); è necessario pertanto che tra la situazione giuridica soggettiva di cui è titolare l’istante e il documento a cui è richiesto l’accesso sussista un collegamento al fine di evidenziare l’interesse dell’istante all’accesso.

Nel caso di specie i ricorrenti sono legati all’Amministrazione da un rapporto di lavoro e vantano nei suoi confronti il diritto a un trattamento retributivo (o pensionistico) correttamente determinato, a cui si ricollegano i documenti ai quali intendono accedere, con conseguente diritto dei ricorrenti ad accedere agli stessi.

È appena il caso di aggiungere che la richiesta di ostensione formulata individua in maniera chiara e puntuale i documenti a cui è richiesto l’accesso (schede di inquadramento redatte in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo e schede di valutazione per il calcolo della R.I.A., documenti attinenti alla propria posizione nei confronti dell’Amministrazione in relazione al rapporto lavorativo di cui sono parte, senza che sia perciò possibile rilevare una finalità di controllo generalizzato dell’attività della pubblica amministrazione. L’istanza formulata risulta motivata, inoltre, dall’obiettivo di verificare il corretto calcolo di una voce retributiva, parte del trattamento economico dei ricorrenti.

Come già osservato dalla Sezione (11 gennaio 2021, n. 81) “la qualità di dipendenti pubblici dà ai ricorrenti pieno diritto di accedere a tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale e quindi anche alle schede di inquadramento redatte in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo e alle schede di valutazione per la R.I.A. ove esistenti, ciò comportando un onere di ricerca che può ritenersi ragionevole, senza alcuna necessità di un’attività di elaborazione dei dati in possesso dell’amministrazione”.

Analogamente, va consentito l’accesso riguardante gli atti recanti i criteri e i meccanismi per il calcolo della R.I.A. (sul quale dispone il DPCM 8 marzo 2001 recante “Criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli

specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale”).

Qualora gli atti a cui è richiesto l'accesso non risultino formati dall'Amministrazione, non avendo la stessa elaborato per i ricorrenti alcuna scheda di inquadramento in applicazione dei contratti succedutisi nel tempo o scheda di valutazione per il calcolo della R.I.A. o atto di specificazione dei criteri per il calcolo della R.I.A. sarà tenuta a fornire un formale riscontro negativo.

5. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con la conseguente affermazione del diritto dei ricorrenti all'accesso, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi dei quali è stata richiesta l'ostensione, con l'adozione di ogni cautela da parte dell'Amministrazione al fine di tutelare la riservatezza di eventuali terzi.

L'intimata Amministrazione dovrà consentire l'accesso entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In ragione della particolarità della richiesta, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata – *OMISSIS* - (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso del 22 ottobre 2020, dichiara il diritto dei ricorrenti all'accesso ai documenti indicati in motivazione e ordina all'ASL - *OMISSIS* - l'esibizione dei citati documenti entro il termine di giorni trenta dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Referendario